



COMUNE di MONTESILVANO

UFFICIO del SINDACO

Decreto Sindacale n. 91 del 21 ottobre 2019

OGGETTO: Allineamento retribuzione di posizione del Segretario Generale alla più elevata retribuzione di posizione in godimento da parte dei Dirigenti (c.d. galleggiamento) ex art. 41, comma 5, CCNL Segretari Comunali e Provinciali

Premesso che:

- con proprio decreto sindacale n. 86 del 03.10.2019, la Dott.ssa Angela Erspamer è stata nominata Segretario Generale del Comune di Montesilvano, con l'assunzione in servizio in data 04 ottobre 2019;

- nella suddetta data la Dott.ssa Angela Erspamer ha regolarmente preso servizio;

Considerato che le funzioni svolte dal Segretario Generale sono prioritariamente indicate nell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm. ed ii., oltre che nel vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

VISTI:

- gli artt. 37 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011, relativi al trattamento economico del Segretario Comunale e Provinciale;

- l'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, secondo cui *"Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario Comunale non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contratto collettivo dell'Area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa"*;

- l'art. 3, comma 7, del CCN 01.03.2011, secondo cui, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, comma 5, (c.d. Galleggiamento) del CCNL del 16.05.2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001, relativo al biennio economico 2000-2001, pari ad € 18.592,45;

Rilevato che:

-con la previsione dell'istituto del galleggiamento le parti contrattuali, a livello nazionale, hanno inteso perciò perequare la retribuzione di posizione del Segretario Comunale, quale dirigente apicale dell'intera struttura comunale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo Ente per il più alto incarico di dirigente (o di posizione organizzativa, in assenza di qualifica dirigenziale), se superiore a quella prevista, dal CCNL di categoria, per il Segretario Comunale medesimo;

Richiamato il CCNL 14.12.2010, valido per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006 – 2007, nonché il CCNL 01.03.2011, valido per il biennio economico 2008 – 2009; -

Vista la tabella 3, allegata al CCNL 01.03.2011, relativa alla nuova retribuzione tabellare dei Segretari Comunali, in base alla classe di appartenenza dell'Ente, a tutt'oggi vigente;

Richiamato l'art. 41, comma 1, del CCNL 16.05.2001, il quale prevede che la retribuzione di posizione sia collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il Segretario è titolare;

Dato atto che l'importo della retribuzione di posizione erogata ai Dirigenti ammonta ad € 33.482,54 annui;

Richiamato il parere n. 7 del 30.11.2011 del Ministero dell'Interno – Ex AGES, ove viene chiarito che, ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento, bisogna fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione stabilito dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2011, biennio economico 2000 – 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover garantire quale indennità di galleggiamento al Segretario titolare la differenza annua tra € 33.482,54 e € 18.592,45 (misura dell'indennità di posizione di cui al dall'art.3 comma 2 de CCNL del 15.05.2001 biennio economico 200-2001);

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario Comunale come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto, con decorrenza dal 04.10.2019;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli enti locali, dalle norme delle leggi di stabilità degli ultimi anni;

Preso atto che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 04.12.1997 n. 465;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. Di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di attribuire al Segretario Generale, dott.ssa Dott.ssa Angela Erspamer, a far data dal 04.10.2019, il c.d. "galleggiamento", ex art. 41, comma 5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 06.05.2001, con conseguente allineamento della retribuzione di posizione in godimento alla retribuzione di posizione in godimento da parte dei Dirigenti dell'Ente;
3. Di dare atto che la retribuzione di galleggiamento spettante al Segretario Generale viene fissata in € 14.890,09 lordi annui per tredici mensilità, da intendersi quale componente della retribuzione di posizione, spettante per contratto collettivo, connessa allo svolgimento delle mansioni principali del Segretario Comunale titolare, quale organo dirigenziale apicale dell'Amministrazione Locale;

4. Di dare mandato al Dirigente delle Risorse Umane il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente atto;
5. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
6. Di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Comunale.

IL SINDACO
*f.to **Ottavio de Martinis***

originale agli atti